

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DINARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1969

Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, pur sollecitato da motivi di urgenza riferiti a situazioni contingenti, vuole tuttavia inserirsi in una nuova, generale ed ordinata visione dei problemi di fondo della scuola italiana, con particolare riferimento al reclutamento e alla selezione del personale docente degli istituti d'istruzione secondaria.

Tenuto conto dell'espansione quantitativa verificatasi negli ultimi anni nel settore dell'istruzione secondaria, è generalmente avvertita l'opportunità di addivenire ad una ultima vasta sanatoria di tutte quelle situazioni particolari non considerate dai precedenti provvedimenti di favore. Ciò, tuttavia, non deve far perdere di vista il superiore interesse della scuola che postula scelte meditate nella formulazione dei principi e nell'organizzazione degli strumenti e delle procedure. Si è voluto pertanto inquadrare la disposizione di favore dell'articolo 3 in un contesto normativo che tenesse conto: da un lato, dei principi costituzionali che regolano la materia; dall'altro, delle attuali esigenze che sollecitano il regolare, sistematico inserimento nei ruoli dei docenti di persone professionalmente

preparate, accantonando, per alcuni casi, procedure superate e laboriose operazioni burocratiche.

Il disegno di legge si apre con un articolo nel quale vengono fissati principi generali in conformità delle norme costituzionali programmatiche (articoli 33, quinto comma, e 97) e della nota sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 23 giugno 1964. In conseguenza, si prevede il mantenimento di un autonomo esame di abilitazione unicamente per coloro che intendano esercitare l'attività di insegnamento al di fuori di un rapporto di impiego con lo Stato: d'altro canto, per coloro che vogliono prestare tale attività nelle scuole secondarie statali, si provvede ad eliminare l'esame di abilitazione, sin qui autonomamente disciplinato, in quanto superfluo doppione dell'esame di concorso a cattedre. Anche sul piano dell'opportunità pratica, è sembrato che l'abilitazione, così come prevista finora, non abbia più motivo di sussistere, dato che essa, introdotta al fine di costituire un primo filtro tra i moltissimi concorrenti e le poche cattedre a disposizione, vede oggi frustrato tale compito per i modificati rapporti conseguenti all'esplosione scola-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stica degli ultimi anni. Ad ogni buon fine, e sempre nell'intento di eliminare o di ridurre, per quanto possibile, le procedure superflue, si è previsto il conseguimento dell'abilitazione ai fini del libero esercizio professionale anche attraverso i risultati utili conseguiti nei concorsi a cattedre, organizzati con le garanzie delle commissioni di Stato e riveduti, ove occorra, nei contenuti e nelle modalità di esecuzione.

Con l'articolo 2 si è voluto per la prima volta assicurare una riserva di posti, al di fuori delle normali procedure di concorso, a favore di laureati che si siano distinti nel corso degli studi universitari e che abbiano concluso il proprio *curriculum* con il massimo dei voti e la lode. Ciò risponde a diversi scopi: innanzi tutto, si dà un peso ed un significato agli studi superiori, molto spesso fin qui mortificati; in secondo luogo, si cerca di costituire un punto di utile richiamo per la scuola per i giovani più qualificati; infine, non è da sottovalutare l'estrema utilità che i migliori si inseriscano nell'ambito della Scuola, concorrendo a rinvigorirne le strutture portanti.

La lezione prevista dal secondo comma dell'articolo 2 mira soltanto a consentire una funzionale graduatoria tra i concorrenti, soprattutto quando questi superino la percentuale dei posti loro riservata.

L'articolo 3 contiene, con riferimento alle necessità di urgenza all'inizio indicate, una norma di favore che aveva già formato oggetto di apposita mia interrogazione parlamentare (interrogazione scritta n.1015 del 14 gennaio 1969) e che viene ora contemplata come sanatoria definitiva di tante situazioni precarie affiorate negli ultimi tempi. Essa prevede, in pratica, una semplificazione di procedure che dovrebbero consentire, specialmente agli insegnanti fuori ruolo con maggiore anzianità di servizio, una rapida sistemazione in ruolo, con un minimo di garanzie per quanto attiene alla preparazione professionale.

Il disegno di legge termina con una delega al Governo della Repubblica per la emanazione di apposite norme intese a dare una nuova disciplina agli esami di abilitazione anche per quel che riguarda i contenuti, dando sufficiente spazio al Governo di scegliere gli strumenti ritenuti più idonei. In questo quadro potrebbero trovare, ad esempio, conveniente sistemazione anche quei corsi universitari, come premessa agli esami di abilitazione, che sembrano visti con favore da alcuni ambienti politici.

Per le suesposte ragioni, confido che il presente disegno di legge possa incontrare il favore e l'adesione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, non è richiesto il titolo di abilitazione all'insegnamento ma soltanto il possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti.

L'esame di abilitazione, peraltro, continua ad essere annualmente bandito ai fini dell'esercizio professionale dell'insegnamento libero o presso scuole non statali.

I candidati ai concorsi a cattedre utilmente collocati nelle relative graduatorie generali di merito, e non assunti per mancanza di posti, si considerano abilitati all'esercizio dell'insegnamento, per le corrispondenti discipline, ai fini di cui al precedente comma.

Art. 2.

In tutti i concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, il 20 per cento dei posti messi a concorso viene assegnato ai candidati che abbiano conseguito il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso stesso con il massimo dei voti e la lode.

Ai fini della collocazione nella speciale graduatoria, i candidati di cui al precedente comma, in luogo delle ordinarie prove di concorso e della presentazione dei titoli di merito, sono chiamati a svolgere una lezione su argomento da essi scelto fra i tre che vengono proposti, per ciascun concorrente, dalla commissione d'esame.

I posti eventualmente non attribuiti per mancanza di candidati con il massimo dei voti e la lode vanno a beneficio della graduatoria ordinaria del concorso relativo.

La percentuale di cui al primo comma viene mantenuta anche nei concorsi per i quali saranno previste graduatorie ad esaurimento e si applica sul numero dei posti annualmente disponibili.

Art. 3.

L'abilitazione riservata di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è trasformata in abilitazione didattica e si attua secondo i contenuti e le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, fermi restando i limiti di servizio e le altre norme stabiliti nel citato articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Ai fini della formazione delle conseguenti graduatorie concorrono anche coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di abilitazione comunque conseguita e dei requisiti di servizio richiesti.

Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a dare una nuova disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) validità del titolo di abilitazione per l'intera fascia dell'istruzione secondaria;
- b) classificazione delle discipline sulla base di raggruppamenti omogenei;
- c) coordinamento tra l'abilitazione conseguita in sede di concorsi a cattedre e quella conseguita nell'annuale sessione di esame;
- d) modifica dei programmi con prevalente valutazione degli elementi emergenti dallo svolgimento della lezione e del colloquio, finalizzati alla individuazione delle capacità educative e didattiche del candidato.